



**COMUNE DI VINCI**

Città Metropolitana di Firenze

ALLEGATO D  
al Regolamento di organizzazione uffici e servizi

## REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Di cui all'art. 113 del D.Lgs n° 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs 19 aprile 2017, n° 56

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 07/07/2020  
Immediatamente eseguibile



INDICE

Regolamento incentivi per funzioni tecniche

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 - Suddivisione in lotti

Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 10 - Disciplina delle varianti

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 13 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 14 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 16 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione- ambito lavori

Art. 19 - Principi in materia di valutazione

Art. 20 - Coincidenza di funzioni

Art. 21 - Funzioni articolate e singole

Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 24 - Conclusione di singole operazioni

Art. 25 - Liquidazione - limiti

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26 – Campo di applicazione e disciplina transitoria



## REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n.10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 05/03/2019, 17/06/2020 e 23/06/2020, con le seguenti OO.SS.: C.G.I.L.- Funzione Pubblica, C.I.S.L. – Funzione Pubblica

### CAPO I Principi generali

#### Art. 1 *Destinazione del fondo*

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

Si intendono compresi i contratti di partenariato pubblico/privato; in tal caso il piano economico-finanziario dovrà comprendere l'importo dell'incentivo.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisizione da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

#### Art. 2 *Destinatari*

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;



- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti;

### **Art. 3**

#### ***Costituzione gruppo di lavoro***

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individuata con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, contestualmente all'adozione degli atti progettuali, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, per quanto possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

### **Art. 4**

#### ***Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro, da parte del responsabile competente, deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

### **Art. 5**

#### ***Modulazione del fondo***



1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

#### **Art. 6**

##### ***Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata NON finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00 o di importo superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa che preveda un avviso pubblico di manifestazione d'interesse e una seduta pubblica di apertura delle offerte oppure una procedura di gara espletata su di una piattaforma telematica;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 o di importo superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa che preveda un avviso pubblico di manifestazione d'interesse e una seduta pubblica di apertura delle offerte oppure una procedura di gara espletata su di una piattaforma telematica;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 d.lgs. n° 50/16 e ss.mm. e ii.
- f) procedure di somma urgenza;

#### **Art. 7**

##### ***Suddivisione in lotti***

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

#### **Art. 8**

##### ***Centrali di committenza***

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse potrà essere attribuito un incentivo in misura determinata annualmente dalla giunta comunale con apposito atto.

2. La quota potrà essere assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale sarà portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

## **CAPO II**

### **Fondo per lavori**

#### **Art. 9**

##### **Costituzione e graduazione del fondo per le funzioni tecniche**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara.



2. In relazione all'importo posto a base di gara per lavori la percentuale di cui al comma 1 viene graduata come segue:

2.1 Per importi inferiori a € 1.000.000 il fondo verrà finanziato nella misura del 2% degli importi posti a base di gara.

2.2 Per importi da € 1.000.000 e inferiori a € 3.000.000 il fondo verrà finanziato nella misura del 2% per la parte fino ad € 1.000.000 e nella misura del 1,5% per l'importo eccedente € 1.000.000.

2.3 Per importi superiori a € 3.000.000 il fondo verrà finanziato nella misura del 2% per la parte fino ad € 1.000.000, nella misura del 1,5% per gli importi compresi tra € 1.000.000 e € 3.000.000, nella misura del 1% per la parte eccedente.

Nel caso le prestazioni specialistiche, siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo per le funzioni tecniche è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini di rapporto fra l'importo dei relativi lavori (impianto elettrico, impianto di riscaldamento, opere strutturali ecc.) e l'importo complessivo a base d'asta;

Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sono riconosciuti – nei limiti e nei termini previsti dalla norma e dal presente Regolamento – anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità. Si definiscono "appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità" quelli relativi a lavori per i quali vi sia l'approvazione di un progetto esecutivo, da porre a base di gara, con la relativa validazione, ai sensi dell'art. 26 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 10** ***Disciplina delle varianti***

1. Le modifiche nonché le varianti conformi all'art. 106 comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

#### **Art. 11** ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.



LAVORI			
ATTIVITÀ	COEFF	RUOLO	SUB-COEFF.
	%		%
<b>PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI</b>	10		
		Responsabile del Settore	90
		Gruppo di lavoro tecnico/amministrativo	10
<b>VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI</b>	10		
		RUP	90
		Gruppo di lavoro tecnico/amministrativo	10
<b>PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</b>	5		
		RUP	80
		Gruppo di lavoro tecnico/amministrativo	20
<b>CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA</b>	5		
		RUP	80
		Gruppo di lavoro tecnico/amministrativo	20
<b>CONTROLLO ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI</b>	60		
<b>a)Responsabile unico del procedimento</b>	30	R.U.P.	80
		Gruppo di lavoro tecnico/amministrativo	20
<b>b)Direzione dei lavori</b>	30		
		Direttore dei Lavori	50
		Direttore Operativo	20
		Ispettore di cantiere	10
		collaboratori tecnici/amministrativi	20
<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>	10		
		Rup	30
		Collaudatore	50
		collaboratori tecnici/amministrativi	20



Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o Direttore Operativo e/o Ispettore di cantiere ) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP e/o direttore dei lavori .

### CAPO III

#### Fondo per acquisizione di servizi e forniture

##### Art. 12

##### *Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture*

Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 113 comma 2, ultimo capoverso, limitatamente agli appalti di servizi e forniture l'incentivo può essere riconosciuto solo qualora venga nominato il Direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111, comma 2, del Codice, anche nel rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 10.2 delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», in base alle quali il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a). prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- b). interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c). prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d). interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e). per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori nel caso in cui l'importo relativo a quest'ultimi sia pari o superiore al 50% dell'importo totale dell'intervento.

##### Art. 13

##### *Graduazione del fondo incentivante*

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara.
2. In relazione all'importo posto a base di gara per lavori la percentuale di cui al comma 1 viene graduata come segue:
  - 2.1 Per importi inferiori a € 1.000.000 il fondo verrà finanziato nella misura del 2% degli importi posti a base di gara.
  - 2.2 Per importi da € 1.000.000 e inferiori a € 3.000.000 il fondo verrà finanziato nella misura del 2% per la parte fino ad € 1.000.000 e nella misura del 1,5% per l'importo eccedente € 1.000.000.





2.3 Per importi superiori a € 3.000.000 il fondo verrà finanziato nella misura del 2% per la parte fino ad € 1.000.000, nella misura del 1,5% per gli importi compresi tra € 1.000.000 e € 3.000.000, nella misura del 1% per la parte eccedente.

#### Art. 14

##### **Modalità di definizione del fondo incentivante**

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 13, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

#### Art. 15

##### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Servizi e Forniture</b>			
<b>ATTIVITÀ</b>	<b>COEFF</b>	<b>RUOLO</b>	<b>SUB-COEFF.</b>
	%		%
<b>PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI</b>	10		
		Responsabile del Settore	90
		Gruppo di lavoro tecnico/amministrativo	10
<b>PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA</b>	5		
		RUP	90
		Gruppo di lavoro amministrativo	10
<b>CONTROLLO PROCEDURE DI GARA</b>	5		
		Rup	90
		Gruppo di lavoro amministrativo	10
<b>CONTROLLO ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI</b>	75		
<b>a)Responsabile Unico del Procedimento</b>	40		
		R.U.P.	80
		collaboratori tecnici/amministrativi	20
<b>b)Direzione dell'esecuzione</b>	35		



		Direttore dell'esecuzione	90
		collaboratori tecnici/amministrativi	10
<b>VERIFICA DI CONFORMITÀ</b>			
	5	Collaudatore	80
		collaboratori tecnici/amministrativi	20

**CAPO IV**  
**Norme comuni**

**Art. 16**

***Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo***

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

**Art. 17**

***Violazione degli obblighi di legge o di regolamento***

Ai soli fini dell'erogazione del presente incentivo, i responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 18**

***Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione***

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo nella fase di predisposizione e controllo del bando, imputabili al personale incaricato di tale fase, non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.



5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata..

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### **Art. 19**

##### ***Principi in materia di valutazione***

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote come determinate nel presente regolamento. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - della completezza della funzione svolta;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della effettiva disponibilità dimostrata a seconda delle varie esigenze.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

#### **Art. 20**

##### ***Coincidenza di funzioni***

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

#### **Art. 21**

##### ***Funzioni articolate e singole***



1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, nonché per scelta motivata del Responsabile, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 22**

##### ***Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura***

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

#### **Art. 23**

##### ***Liquidazione dell'incentivo***

1. La liquidazione del compenso è effettuata, annualmente per le fasi attualmente già svolte, dal responsabile competente, con propria determina, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
4. Il responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità
6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
  - tipo di attività da svolgere;
  - percentuale realizzata;
  - tempi previsti e tempi effettivi;
  - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

#### **Art. 24**

##### ***Conclusione di singole operazioni***



1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

#### **Art. 25**

#### ***Liquidazione - limiti***

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

### **CAPO V**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 26**

#### **Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice degli appalti, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.



COMUNE DI VINCI  
Città Metropolitana di Firenze